

Avv. Maurizio Vecchio
Avv. Tiziana Masoero



DEPOSITO
Torino, il 27/01/2014

IL CANCELLIERE
Vilma REALE

Studio legale Vecchio Masoero
Associazione professionale

Via Sant'Anselmo, 8
10125 Torino
T 011 4379411 / 9
F 011 6566366
segreteria@studiolegalevm.it
www.studiolegalevm.it
P. IVA 10559910012

ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione

Proc. Pen. n. 26182/2013 R.G.N.R. MOD. 21 (stralcio dal 29854/2012)

P.M.: Dott. A. BECONI, Dott.ssa E. GABETTA e Dott. G. AVENATI BASSI

P.O.: F. FERRARO, P. RICCA e G. RIZZATO

Il sottoscritto Avv. Maurizio Vecchio del Foro di Torino, difensore dei Sig.ri **Filippo FERRARO**, nato a Palmi (RC) il 28 giugno 1949, residente in Torino, via Guglielmo Pepe n. 14/1, **Pietro RICCA**, nato a Torino, l'8 marzo 1961, residente in Murisengo (AL), via Serramadio n. 5, e **Giorgio Rizzato**, nato a Lendinara (RO) il 19 febbraio 1959, residente in Torino, via Passo Buole n. 65 ed i Sigg.ri Filippo FERRARO, Pietro RICCA e Giorgio RIZZATO propongono

OPPOSIZIONE

alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in data 15 gennaio 2014 nei confronti di:

COMBA Fabrizio

LEO Giampiero

Gianluca VIGNALE

PEDRALE Luca

BIOLE Fabrizio

BONO Davide

ARTESIO Eleonora

BOETI Antonino

GARIGLIO Davide

Stefano LEPRI

Giuliana MANICA

MOTTA Angela

MULIERE Rocchino

RESCHIGNA Aldo

Gianni WILMER RONZANI

Gianna PENTENERO

MERCEDES BRESSO

Monica CERUTTI

formulando rispettosa istanza affinché la S.V. Ill.ma, sulla base degli elementi in atti e di quelli appena rappresentati, disponga ex art. 409 c.p.p. che il Pubblico Ministero formuli l'imputazione a carico degli indagati, sussistendo elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero disponga nuove attività di indagine come di seguito analiticamente indicate

§§§§§§§

Sulla legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione da parte dei Sigg.ri

I Sigg.ri Filippo FERRARO, Pietro RICCA e Giorgio RIZZATO sono cittadini italiani, residenti nella Regione Piemonte , titolari del diritto di elettorato (attivo e passivo) e titolari della piena capacità giuridica: con

riferimento a tale loro singola posizione (in particolare la residenza nel territorio della Regione Piemonte)
essi hanno piena legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

L'assunto trova fondamento nella obiettiva situazione venutasi a creare nel procedimento de quo e in alcuni precisi riferimenti normativi che disciplinano la c.d. "azione popolare " del cittadino che ha facoltà di surrogarsi all'inerzia della Pubblica Amministrazione.

Vi è innanzitutto una obiettiva situazione di inerzia della Regione Piemonte determinata dall'evidente posizione conflittuale dei consiglieri (sia di maggioranza che di minoranza) che impedisce al soggetto legittimato di esprimere le corrette valutazioni in ordine alle azioni che direttamente spetterebbero a tale Ente: l'eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione e l'eventuale costituzione di parte civile nei confronti degli imputati.

In questo contesto l'art. 9 della L. n. 267 del 2000 consente al cittadino elettore di surrogarsi all'azione spettante all'Ente Locale con tutti i poteri propri del soggetto (pubblico) inerte. Nessun dubbio può essere posto alla circostanza che simile azioni possa estendersi ai diritti ed alle facoltà processuali riconosciute dall'ordinamento in favore dell'Ente Locale "inattivo". Tra di esse , ad esempio, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la facoltà di costituirsi parte civile e la sentenza n. 31565 del 2009 ha esplicitamente chiarito:

Cass. pen. Sez. VI, 09-07-2009, n. 31565
F.M.

PARTE

Parte civile, in genere

CIVILE

PARTE CIVILE - Costituzione - In genere - Azione popolare ex d.lgs. n. 267 del 2000 - Costituzione in appello dell'ente locale - Legittimità.

È legittima e non tardiva la costituzione di parte civile del Comune nel giudizio d'appello, in adesione all'azione popolare esercitata nel primo grado di giudizio da un elettore, giacché l'ente locale, nell'assumere la veste di parte civile, si sostituisce al privato che l'aveva in precedenza surrogato nell'esercizio della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 267 del 2000. (Rigetta, Trib. lib. Salerno, 27 febbraio 2009)

FONTI

CED Cassazione, 2009

La pronuncia merita particolare attenzione perché giunge addirittura a ritenere sanata la successiva costituzione di parte civile del Comune , sebbene tardiva, proprio in ragione della natura "surrogatoria" riservata all'azione popolare disciplinata dall'art. 9 del D.lgs n. 267 del 2000.

Nondimeno vi è ragione per escludere dal novero della disposizione citata l'esercizio di uno specifico diritto riservato alla persona offesa: l'opposizione alla richiesta di archiviazione.

Unico argomento a contrario – giuridicamente assai debole e contrario ai principi generali del nostro ordinamento – potrebbe essere quello relativo al preteso riferimento della disciplina alle sole Province e Comuni. L'appunto risulterebbe ben poco consistente tanto in linea di diritto, quanto sotto un profilo di buon senso (purtroppo non sempre i due termini coincidono).

L'art. 12 cpv delle preleggi dispone che *“Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione , si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe , se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico”*

Il principio di analogia (ed il relativo procedimento interpretativo) è lo strumento idoneo a risolvere il dubbio generato dal tenore letterale dell'art. 9 D.lgs n. 267 del 2000. Appare evidente come la norma citata disciplini un “caso simile” a quello oggetto del presente atto. Naturalmente non è possibile “liquidare” il tema assegnando al significato di “caso simile” un concetto empirico. Affinché si abbia vera e propria analogia è indispensabile che il caso non contemplato abbia in comune con quello disciplinato la ratio legis. La medesimezza di ratio legis è il criterio che consente di ritenere due fattispecie – una regolata e l'altra non normata – complementari e tali, per natura, da consentirne l'individuazione come *casi simili* ai sensi dell'art. 12, cpv, delle preleggi.

Nessun dubbio sussiste sul fatto che la “ratio legis” del vigente art. 9 D.lgs 267 del 2000 è quella di permettere al singolo cittadino elettore di “reagire” – assumendosene le responsabilità – all'inerzia della Pubblica Amministrazione , avendo facoltà di surrogarsi alla “non azione”; ed è altrettanto indubbio che l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dagli instanti reagisce ad analogia inattività della Regione Piemonte. Peraltro “motivata” da una situazione conflittuale che, nella sua oggettività, non può essere affatto negata.

Il tema dell'analogia legis deve , evidentemente, ritenersi adeguatamente esaustivo della questione; ma pure volendo porre la vicenda “sotto la lente di ingrandimento” della analogia iuris risulta palese come principio generale del nostro ordinamento sia quello di “reagire” alla “inattività del soggetto titolato” allorché tale inerzia trovi ragioni in una posizione “conflittuale”: dalle azioni surrogatorie in senso stretto, alla previsione di nomina di curatore speciale in determinate situazioni di conflitto d'interessi ed ancora la disciplina dello stesso conflitto di interessi in materia societaria. Il cenno meritava rilievo esclusivamente per sottolineare l'importanza e la delicatezza dell'argomento, atteso che il principio di analogia legis è più che sufficiente per consentire di valutare positivamente la legittimazione dei soggetti instanti.

§§§§§§

Sulla carenza ed insufficienza dell'attività di indagine.

Le premesse alla richiesta di archiviazione – prima ancora che gli elementi di indagine riferibili a ciascuno degli indagati – muovono da una considerazione, in tema di dolo, non condivisibile ma soprattutto “insufficiente” nelle ragioni:

Non avendo i gruppi definito quali fossero le iniziative istituzionali loro proprie, cui dovevano destinarsi i fondi (come invece prevedeva l'art. 4 comma I e II della legge reg. citata, che così recitava: “*ogni gruppo provvede autonomamente in base ad apposito regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi alle spese inerenti il proprio funzionamento. A tal fine ciascun gruppo consiliare individua le iniziative da porre in essere e con proprio atti interni provvede alla gestione del fondo costituito con i contributi di cui all'art. 3*”), essendosi invece limitati in alcuni casi a definire un elenco di voci di costi che potevano essere rendicontate, l'Accusa si è attenuta a regole di assoluto favor rei, sia per quanto concerne il versante obiettivo del fatto e cioè la valutazione della inerenza dei costi all'attività del gruppo, sia in riferimento all'elemento soggettivo, non potendosi escludere che alcune spese, anche se non ammissibili, fossero state considerate tali dai singoli consiglieri, in quanto comunque non relative alla loro sfera personale o ad attività politica non riconducibile al gruppo.

Se i Gruppi – formati dai Consiglieri e tra di essi gli indagati – non hanno definito come destinare i fondi – e con ciò violando la disciplina indicata nell'art. 4 della Legge Regionale n. 12 del 1972 – non si comprende come l'Accusa abbia ritenuto – in una valutazione tecnico giuridico – di attenersi ad un generale principio del favor rei e ad un , altrettanto generale ed empirico, principio di inerenza o meno della singola spesa ad una generica attività politica del gruppo. Al contrario, proprio il mancato rispetto della norma e la sua palese violazione, avrebbero dovuto , sul versante dell'elemento soggettivo, richiedere una specifica valutazione di stretta inerenza all'attività politica del Gruppo Consiliare e nemmeno del singolo consigliere.

Sono infatti i singoli consiglieri – quali membri del Gruppo Consiliare – ad aver disatteso, violandola, la norma dell'art. 4 che – all'epoca della vigenza – prevedeva espressamente all'ultimo comma “...il mancato adempimento di tale prescrizione (l'apposito regolamento interno di gestione dei fondi) comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge.

In questo quadro deve essere poi considerato che la Legge Regionale 16 del 2012 all'art. 21 ha interamente abrogato l'art. 4 e, conseguentemente, gli stessi Consiglieri (legislatori) hanno “sanato” la violazione! Questo dopo aver modificato lo stesso art. 4 con altra Legge Regionale di poco anteriore : la n. 12 del 2012 Tale ultimo provvedimento ha inoltre interamente rivisitato l'art.3 nella seguente formulazione:

Art. 3

1. Ai gruppi consiliari, compreso il gruppo misto e fermo restando quanto previsto dal comma 5, è attribuito un contributo annuale pari a 5.000,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso, al netto delle risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale, da erogare in quote mensili.
2. L'importo di cui al comma 1 è integrato di una somma pari a 0,05 euro per abitante residente nella

Regione Piemonte, sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale. Tale importo è ripartito in funzione del numero dei consiglieri assegnati a ciascun gruppo, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza relativa alla nota di rendicontazione di cui all'articolo 17.

4. E' esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici.

5. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 non è corrisposto ai gruppi costituiti da un solo consigliere, salvo i casi in cui risultano così composti all'esito delle elezioni.

6. Rimangono a carico del Consiglio regionale le dotazioni strumentali e logistiche a uso dei gruppi consiliari, secondo i limiti e le modalità previste dall'Ufficio di Presidenza

Appare doveroso concludere che le valutazioni in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato devono essere condotte assumendo in considerazione:

- 1) Le scelte di voto espresse dai singoli consiglieri indagati in occasione del voto rispetto all'abrogazione dell'art. 4 della L. regionale n. 12 del 1972**
- 2) Le scelte assunte dai singoli consiglieri indagati in seno al proprio Gruppo allorché è stata deliberata la sola elencazione di voci di costo in violazione del citato art 4**

L'argomento è di rilevante importanza – almeno con riferimento alla valutazione dell'elemento soggettivo – atteso che il nostro ordinamento (e la stessa giurisprudenza) pretende esplicite attestazioni di dissenso da parte di soggetti qualificati allorché è in discussione un profilo di responsabilità (sia civile che penale).

In ragione di quanto sopra osservato le singole posizioni degli indagati devono essere esaminate in un prospettiva radicalmente diversa da quella proposta dall'Accusa. Lo esige la complessità, la delicatezza e soprattutto la natura del procedimento : la correttezza e la regolarità dei comportamenti di politici nella gestione di denaro pubblico.

Tutti i soggetti indagati rivestono – o hanno rivestito all'epoca dei fatti – un Ruolo istituzionale che imponeva loro l'adeguata conoscenza delle leggi (soprattutto quelle di riferimento alla gestione dei fondi) ed erano essi stessi a partecipare, in qualità di "legislatori", alla formazione delle norme (comprese quelle che hanno abrogato l'art. 4 citato sanando le violazioni).

In questo quadro è gravemente errato operare una valutazione sull'elemento soggettivo in termini di "buona fede" e di incertezza a fronte di soggetti particolarmente qualificati per Ruolo e Funzione. Si tratta di una valutazione che, per come formulata, attiene alla complessa analisi rimessa all'Organo giudicante e non certo alla "sostenibilità" dell'accusa in giudizio. Ed invero, l'intera struttura argomentativa poggia in realtà su un presupposto di "buona fede" desunto dalla inosservanza, da parte dei Gruppi, del disposto di cui all'art.

4 della legge regionale già più volte citata. Quasi che l'esclusione dell'elemento soggettivo possa trarre valore da una specie di errore su legge extrapenale ai sensi dell'art. 47 ultimo comma c.p.

Un esempio significativo di quanto affermato si rinviene nelle vicende relative alle spese di ristorazione che interessano la posizione di numerosi indagati. La difesa – pressoché comune – è stata quella di evidenziare un rapporto politico (se non istituzionale) a giustificazione del pagamento di pranzi, cene e degustazioni concomitanti a manifestazioni di natura sociale, culturale, politica genericamente assunte in un significato di “istituzionalità” che è non affatto condivisibile.

Occorre distinguere tra evento istituzionale e manifestazione di carattere politico o di promozione politica del singolo soggetto quale espressione individuale di un partito politico. L'evento istituzionale idoneo a scriminare è quello coinvolge il Gruppo Consiliare nel suo insieme e che è conseguente ad una specifica attività che ha un risvolto in seno al Consiglio. Un tale discrimine è possibile solo a condizione che ogni evento venga rappresentato – ed indagato – per contenuto, partecipanti e ragioni che hanno determinato la spesa. In tal senso vengono indicate per ciascun indagato le specifiche ulteriori attività di indagine richieste. Diversamente si determinerebbe una inammissibile sovrapposizione tra azione di marketing politico ed attività propriamente istituzionale.

Un ulteriore elemento che evidenzia un comune denominatore è costituito dalla “parzialità” delle giustificazioni rese dagli indagati. Esse vengono assunte come indice di credibilità anche per la parte “non supportata” da idonei elementi di riscontro. Questo approccio evidenzia l'insufficienza dell'attività di indagine e l'indispensabilità di procedere – per ciascuna delle contestazioni – ad un rigoroso accertamento delle movimentazioni bancarie e contabili riferibili a ciascun Gruppo

Sul punto l'ulteriore attività di indagine – per così dire comune a tutti gli indagati – dovrà essere quella di accertare, anche attraverso idonea Consulenza Contabile, la natura delle movimentazioni bancarie e contabili di ogni Gruppo verso i singoli Consiglieri indagati.

Si tratta di una attività di indagine che consentirà di porre un preciso raffronto fra spesa ed attività.

Sulle posizioni specifiche degli indagati per i quali è stata richiesta l'archiviazione

COMBA Fabrizio:

- Gli sono state contestate spese di bar e ristoranti per l'importo di circa € 16.000,00. Lo stesso ha chiarito di aver chiesto il rimborso per spese di ristorazione in riferimento agli incontri relativi alla propria attività istituzionale (che ha allegato ed in qualche caso documentato in una memoria) solo fino al febbraio 2011. Da quella data, ha dichiarato, di aver destinato per scelta politica, l'intero budget a sua disposizione per il pagamento di collaboratori del gruppo consiliare. Non risulta aver chiesto rimborsi per spese personali o comunque relative alla vita privata e dalle sue dichiarazioni emerge un certo rigore nel non utilizzare tutti privilegi connessi alla sua appartenenza all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
- I riscontri alle sue dichiarazioni hanno dato esito positivo. Si vedano le dichiarazioni di Andrea SCOPELLITI, titolare del ristorante al Castello di Moncalieri, per una cena di lavoro di € 850,00, pagata con assegno dello stesso COMBA.
- In questo contesto non si ritiene inoltre di avere elementi sufficienti per sostenere in giudizio l'accusa in relazione al rimborso da parte del gruppo, della porzione lui spettante (per € 530,92) della parcella dell' Avv. GALLO, per resistere al ricorso presentato da Mercedes BRESSO. In particolare la versione resa da COMBA: *"Per quanto concerne il costo dell'avvocato GALLO che è stato pagato direttamente dal Gruppo, io dichiaro di non aver chiesto alcun rimborso. O comunque di non ricordarlo. Io ricordo invece di aver fatto due assegni per le spese legali relative ai vari ricorsi promossi dalla BRESSO. Non ricordo affatto di aver poi chiesto il rimborso al gruppo. Il Cap. MANGANO mi fa presente che il gruppo provvede al pagamento diretto del legale e suddivise l'importo pro quota sul budget di ciascuno. Può darsi che gli assegni o l'assegno che ricordo io riguardassero il codifensore, che ho pagato di tasca mia, senza chiedere alcun rimborso"* consente di concludere per la mancanza di prova sull'elemento soggettivo.

La specifica vicenda è significativa proprio per l'approccio valutativa rispetto alle singole condotte: una spesa di Euro 16.000,00 fra bar e ristoranti può definirsi legittima nella prospettiva anche solo del "marketing politico"? La spesa per un incontro relativo ad una attività istituzionale non può sempre ed in ogni caso (soprattutto se a monte risulta essere stata violata la norma che prevedeva l'individuazione di precisi criteri di gestione del fondo) ritenersi estranea a qualsivoglia ipotesi di illecito. Se l'incontro, ad esempio, avviene con soggetti con i quali vi è una pregressa conoscenza, che a loro volta non hanno un ruolo istituzionale o risiedono nella stessa città non esiste alcuna esigenza istituzionale per incontri prevalentemente conviviali.

In questo contesto le ulteriori attività di indagini dovrebbero consistere:

- 1) Nella individuazione dei soggetti invitati al ristorante
- 2) Nella individuazione del loro ruolo e delle specifiche ragioni dell'incontro
- 3) Nella individuazione della loro effettiva residenza
- 4) Nella assunzione di informazioni sulle ragioni dell'incontro "conviviale"

Per quanto poi riguarda i profili relativi al rimborso delle spese legali sostenute per l'Avv. Gallo il tema non può esaurirsi nella mera valutazione delle dichiarazioni dell'indagato. In questo contesto una ulteriore attività di indagine dovrà necessariamente riguardare le movimentazioni bancarie così da correttamente verificare, attraverso bonifici o deposito assegni, la mancata percezione di rimborsi indebiti.

LEO Giampiero:

- Gli sono state contestati spese per ristoranti per circa settemila euro, per alberghi per circa 1200 euro, per acquisti presso negozi di abbigliamento per circa 1.300 euro e le stesse spese di patrocinio legale per circa € 530,00.

- Ha fornito prova o principio di prova in ordine alle spese di ristorazione dando indicazione in un memoria prodotta nel corso dell'interrogatorio, delle occasioni che le avrebbero generate. Ha negato alcune delle spese di cui gli si è chiesto conto (in particolare quelle relative a consumazioni presso bar e ristoranti di cui all'allegato 1199 dell'annotazione GdF) ed effettivamente la Guardia di Finanza re-interpellata sul punto, con annotazione del 14.6.2013 ha chiarito che *"tra i numerosi documenti fiscali riportanti il numero d'ordine 1199 solo quello emesso da WINNER RESTAURANT in data 13.6.2011 è effettivamente imputabile al consigliere LEO... tutti gli altri riguardano il consigliere COSTA Rosa Anna"*.
- Il consigliere LEO ha negato inoltre di aver effettuato le spese di cui all'allegato 2352 dell'annotazione GdF (in particolare gli acquisti di tessuti o articoli per la casa presso SARACE Francesca), affermando di non conoscere tale operatore commerciale, dimostrando attraverso documenti - allegati l) m) ed n) della sua memoria prodotta nell'interrogatorio - di essere stato occupato altrove, in impegni istituzionali, nel momento dell'emissione degli scontrini.
- Per quanto concerne le spese di abbigliamento, la giustificazione che si sia trattato di acquisti per beneficenza non vale certo ad escludere l'elemento obiettivo del fatto, posto che gli atti di liberalità non hanno nulla a che vedere con il funzionamento del gruppo. Tuttavia, la relativa modestia dell'importo, la destinazione verso terzi della spesa, la mancanza di altre regalie a spese della Regione e l'assenza di altri episodi di approfittamento personale depongono per la mancanza dell'elemento soggettivo.
- La stessa considerazione in ordine alla inidoneità degli elementi raccolti a dimostrare la sussistenza del dolo vale, a fronte delle articolate giustificazioni addotte dal consigliere LEO, per le altre tipologie di spesa, che potranno comunque essere censurate da parte della magistratura contabile.

Con riferimento al rimborso delle spese per il patrocinio legale valgono le medesime osservazioni già formulate per la posizione COMBA: l'attività di indagine dovrà necessariamente riguardare le movimentazioni bancarie così da correttamente verificare, attraverso bonifici o deposito assegni, la mancata percezione di rimborsi indebiti.

Con riferimento all'acquisto di tessuti e articoli per la casa presso SARACE Francesca non è certamente idonea ad escludere la responsabilità la circostanza che l'indagato fosse impegnato altrove al momento della spesa. L'utilizzo del denaro ed i relativi scontrini costituiscono un elemento obiettivo e la circostanza

che l'indagato non abbia materialmente provveduto all'acquisto (ben delegabile se non gestito da terzi) non è tema per non "poter" sostenere l'accusa in giudizio. Sul punto – come pure con riferimento all'acquisto di abbigliamento - dovrà essere ordinata la formulazione del capo di imputazione.

Con riferimento a spese alberghiere e di ristorazione un principio di prova non costituisce elemento di esclusione della responsabilità per tutti gli episodi, pertanto anche su tale aspetto dovrà essere ordinata la formulazione del capo di imputazione.

Eventuali ulteriori attività di indagine dovranno consistere:

- 1) Nella individuazione dei soggetti invitati al ristorante
- 2) Nella individuazione del loro ruolo e delle specifiche ragioni dell'incontro
- 3) Nella individuazione della loro effettiva residenza
- 4) Nella assunzione di informazioni sulle ragioni dell'incontro "conviviale"

Ciò sulla base delle medesime considerazioni già espressa sulla posizione dell'indagato COMBA

VIGNALE Gianluca:

- Gli erano contestate spese per complessive € 18.000,00 circa, di cui € 14.000,00 circa per ristorazione. Ha negato fossero a lui riferibili le spese di bar e ristoranti di cui agli allegati f) e g) della sua memoria difensiva.
- Dalla annotazione della Guardia di Finanza del 12.11.2013 risulta che parte dei costi, per complessivi quasi € 3.000,00 gli erano stati erroneamente addebitati.
- Nell'allegato h) VIGNALE ha riferito le spese sostenute ad incontri connessi con la sua attività istituzionale. Valgono per lui le considerazioni già svolte in riferimento quanto meno alla prova dell'elemento soggettivo. Nel caso specifico, la circostanza che, nella memoria difensiva, abbia ammesso di aver erroneamente inserito, tra le spese relative ad incontri di lavoro, anche una cena di famiglia (cfr ricevuta 8.7.2011 ristorante a La Posta a Caorle), anziché allegare generici impegni istituzionali, depone per la buona fede dell'indagato e per la sua attendibilità nelle allegazioni proposte. D'altronde le indagini non hanno offerto smentite alle sue prospettazioni e non sono risultate altre spese significative della volontà di utilizzare denaro pubblico per far fronte ai costi della vita quotidiana.

Certamente suscita qualche perplessità la frequenza con la quale tutti i consiglieri indagati siano impegnati in pranzi e cene istituzionali per importi complessivamente non modesti, ma con riferimento alla posizione del Sig. VIGNALE deve essere precisato che la Procura ha accolto le sue affermazioni di estraneità alla spesa.

Eventuali ulteriori attività di indagine dovranno consistere:

- 1) Nella individuazione dei soggetti invitati al ristorante
- 2) Nella individuazione del loro ruolo e delle specifiche ragioni dell'incontro
- 3) Nella individuazione della loro effettiva residenza
- 4) Nella assunzione di informazioni sulle ragioni dell'incontro "conviviale"

Sebbene tutti gli elementi di indagine possono già imporre l'ordine di formulazione del capo di imputazione.

ARTESIO Eleonora

- Le si è chiesto conto di rimborsi per € 12.600,00 circa (dei quali circa € 8.000,00 per ristorazione, € 4.000,00 per buoni pasto e spese varie per ricariche telefoniche ed infine carburante e pedaggi per circa € 1.500,00). E' capogruppo di un gruppo uni personale "per la federazione- sinistra europea".
- Ha giustificato le spese, quali rimborsi a collaboratori da lei delegati per lo svolgimento di attività riferibili al gruppo consiliare, precisando che la sua contabile aveva riferito a lei i buoni pasto nonché i pedaggi autostradali, anche relativi a trasferte e viaggi di altri (in particolare di Marilde PROVERA): *"Con riferimento ai rimborsi chiesti a mio nome vorrei precisare che si tratta di una decisione dell' economista di imputare le spese dei collaboratori su base volontaria e dei collaboratori interni che non avevano i buoni pasto , alla mia persona. Infatti non riusciva a trovare nelle spese indicate dal programma informatico di rendicontazione una voce corrispondente alla situazione di fatto. In buona fede le ha attribuite a me, lo preciso che non ho mai esibito ricevute di pedaggi autostradali che pago personalmente con il mio TELEPASS, così come pago il rifornimento della mia autovettura. C'erano dei casi in cui ero trasportata su auto condotte da altri ed in questo caso le pezze giustificative erano imputate alla mia persona ADR Quando ci sono spese singole di bar o ristorante si tratta di spese in cui i collaboratori interni o volontari svolgevano la loro attività e chiedevano il rimborso , così come a volte era possibile per gli stessi accompagnare ospiti o interlocutori presso il bar mentre aspettavano il mio rientro.*
- La Guardia di Finanza ha sentito a sit Marilde PROVERA che ha confermato.

- Il Cons. ARTESIO ha inoltre dichiarato che i buoni pasto erano destinati ai dipendenti, per non creare difformità di trattamento tra i dipendenti assunti ed i volontari cui erano pagati i costi di ristorazione.
- In particolare ha prodotto una dichiarazioni del giugno 2010, inserita nel protocollo del gruppo consiliare, nella quale individuava 5 collaboratori, indicandone i nomi, precisando che agli stessi sarebbero corrisposti *“eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno a convegni o iniziative di interesse per il gruppo”* (cfr allegato alla memoria difensiva depositata in data 8.1.2013).
- Tale documentazione e gli ulteriori allegati alla memoria citata attestano attenzione ed ordine nel rendicontare i rimborsi effettuati con provvista tratta dal fondo di funzionamento.
- In questo contesto, non paiono esservi elementi sufficienti per dimostrare la sussistenza del dolo di appropriazione, pur in riferimento a rimborsi relativi a costi in astratto non ammissibili.

L'attività di indagine si è limitata ad assumere le dichiarazioni e le affermazioni dell'indagata ed esclusivamente quelle dell'economista, pur in presenza di costi espressamente individuati dalla Procura come non ammissibili.

L'ulteriore attività di indagine dovrà riguardare:

- 1) L'individuazione dei dipendenti e dei volontari che hanno fruito dei buoni pasto
- 2) L'assunzione quali persone informati sui fatti in ordine alla effettiva fruizione dei buoni pasto
- 3) La verifica dell'effettivo valore dei predetti buoni pasto
- 4) L'assunzione quali persone informati sui fatti dei 5 collaboratori in ordine alle spese effettivamente sostenute per viaggi e soggiorni a convegni ed iniziative di interesse per il gruppo

RESCHIGNA Aldo

- Gli si è chiesto conto di rimborsi personali per circa € 2.400,00, nonché di aver utilizzato il fondo del gruppo per rimborsare altre spese per circa € 7.000,00, imputandole genericamente al bilancio del gruppo stesso ed infine di aver autorizzato i rimborsi per spese sostenute dai singoli consiglieri, ritenute non inerenti al funzionamento del gruppo.
- Ha premesso, nel suo interrogatorio del 6 maggio 2013, che il gruppo consigliere del P.D. aveva deciso che ciascun consigliere destinasse gran parte del proprio budget (€ 35.000,00 su € 46.000,00) alla retribuzione dei dipendenti.
- Ha dato spiegazione dei costi di ristorazione suoi personali, peraltro molto modesti.
- Dall'annotazione della Guardia di Finanza del 6.11.2013 risulta che le indagini svolte con l'esame dei tabulati telefonici non hanno smentito nessuna delle prospettazioni difensive.
- Per quanto concerne le spese di alimentari genericamente imputate al gruppo ha fornito le seguenti spiegazioni: *“Per quanto concerne le spese ai bar o presso alimentari dichiaro che si tratta di panini, o insalate di riso o macedonie o infine tranci di pizza di panetteria, che ci facevamo portare nella sala riunioni al VII piano di via Arsenale 14, quando fissavamo una riunione a cavallo delle ore di pranzo e solo in tali occasioni. Delle volte per vederci non potevamo che fissare le riunioni in questi orari ed allora, per non disperderci in ristoranti o mense, o per non finire troppo presto o ritardare la riunione, ricorrevamo agli acquisti di questi generi alimentari nei bar e nei negozi vicini alla nostra sede. La somma di questi importi fa 3400,00 Euro che vanno divisi per 12 persone in due anni e mezzo. L'importo di € 354 del 20.12.2011 presso Bread Group Snc riguarda l'acquisto di generi alimentari per uno scambio di auguri natalizi, cui vennero invitati soggetti esterni al gruppo. Per risparmiare i dipendenti andavano a comprare i generi alimentari direttamente, invece che affidarsi ad un catering. Ritengo che tali costi possano rientrare nelle spese di rappresentanza”*.
- Per quanto riguarda le ipotesi di concorso in peculato con gli altri consiglieri del suo gruppo, si rinvia agli argomenti svolti, qui di seguito, per le singole posizioni di questi ultimi.
- A fronte di questo quadro non si ritiene di avere elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio ed in particolare a dimostrare la volontà di utilizzare o di far utilizzare denaro pubblico per finalità personali e comunque per far fronte alle spese ordinarie della vita quotidiana.

La specifica posizione impone una prima considerazione con riferimento allo specifico Ruolo ed alla mancata “giustificazione” di almeno Euro 6.000,00 , atteso che per Euro 3.400,00 è stato sostanzialmente ammessa la responsabilità, quanto meno rispetto all'elemento oggettivo della fattispecie. Si tratta di elementi che impongono un provvedimento che ordini la formulazione dell'imputazione

BOETI Antonino

- L'Ufficio gli ha contestato spese per circa € 3.000,00 (€ 1600,00 di ristorazione, € 500,00 per cravatte ed € 900,00 per una trasferta a Roma).

- Per quanto concerne le spese di ristorazione ha fornito indicazioni in ordine alla sussistenza di un nesso con la propria attività istituzionale con particolare riferimento al suo ruolo di V. Presidente della Commissione Sanità.
- In ordine alla spesa di € 500,00 presso il negozio "Il nodo", originariamente ritenuta per cravatte e come tale significativa di una richiesta di rimborso indebita, il cons. BOETI ha fornito i seguenti chiarimenti nell'interrogatorio dell'8.5.2013: *"Con riferimento all'acquisto effettuato presso il negozio il NODO di via Lagrange per 500 euro preciso che l'acquisto e' stato effettuato da NOEMI, la mia segretaria nel dicembre 2010. In quel periodo i consiglieri della LEGA ostentavano il fazzolettino verde nel taschino in quanto si era in prossimità dei festeggiamenti dei 150 anni dell' Unità d' Italia. Ho pensato di far realizzare dei gadget per i consiglieri PD che contenesse lo stemma tricolore. Ho pensato ad un fazzolettino bianco con lo stemma tricolore da mettere nel taschino della giacca. Ne ho parlato con il capogruppo RESCHIGNA che si e' detto d' accordo. Ho proposto di utilizzare il mio budget in quanto avevo disponibilità . Ho incaricato NOEMI di reperire 50 fazzolettini bianchi. Il negozio presso cui ha effettuato l'acquisto non apponeva il tricolore pertanto ci siamo rivolti ad un negozio di ORLI ESPRESSI che ha realizzato il tricolore ricamato sul fazzolettino per la somma di euro 350 (ricevuta 5036 del 23.12.2010 allegato 453 del rendiconto del gruppo) Si da atto che viene esibito un esemplare del fazzolettino citato che effettivamente reca un piccolo tricolore su un angolo"*
- La verifica dello scontrino del negozio "Il nodo" ed il rinvenimento dello scontrino di "ORLI ESPRESSI" (ricevuta 5036 del 23.12.2010 allegato 453 rendiconto del gruppo) hanno dato conferma alla versione fornita da BOETI (tra l'altro anticipata dal capogruppo RESCHIGNA cfr. interrogatorio del 6.5.2013).
- In ordine alla trasferta a Roma, il Consigliere BOETI ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: *"..Con riferimento alla trasferta a Roma del dicembre 2010 , preciso che ero andato ad una manifestazione nazionale del partito democratico . Si tratta del rimborso del viaggio in treno, due notti d' albergo , due pranzi ed un toast al bar. Ho viaggiato con mia moglie e soggiornato in albergo con lei. Ho partecipato alla commissione in Regione al mattino, sono partito la sera. Sono arrivato a Roma verso le 22 ed il giorno dopo avrebbe dovuto esserci una riunione di responsabili regionali PD che per problemi organizzativi e' saltato .Nel pomeriggio di sabato vi e' stata la manifestazione PD . Sono ripartito il giorno dopo. Nel 2010 noi avevamo diritto ad un budget pari a 8 voli a spese dalla Regione con tratta nazionale e tre all' estero. Io avrei potuto utilizzare questa possibilità mentre in assoluta buona fede ho pensato di far fronte alla spesa con il mio budget del gruppo. Il biglietto e' stato fatto dalla mia segretaria, io le ho portato i contanti ed ho chiesto il rimborso della mia quota Ho precisato che volevo solo la metà del biglietto in rimborso tant'è che mi viene mostrata la richiesta e vi e' una correzione della cifra in tal senso. Credo che l' albergo mi sia stato rimborsato solo per la metà quota mentre per errore i due ristoranti per due mi sono stati rimborsati per intero. Sono disposto rifare i conteggi ed a restituire quanto per errore ho indebitamente percepito".* In seguito all'interrogatorio la difesa ha documentato il versamento da parte di BOETI della somma relativa ai pranzi della moglie nella trasferta in Roma.
- Alla luce di questi elementi non si ritiene di potere sostenere l'accusa in giudizio e di dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Con riferimento al preteso nesso tra le spese di ristorazione per Euro 1.600,00 e le indicazioni fornite dall'indagato vale quanto già rappresentato per le posizioni analoghe e le ulteriori attività di indagine dovranno consistere:

- 1) Nella individuazione dei soggetti invitati al ristorante
- 2) Nella individuazione del loro ruolo e delle specifiche ragioni dell'incontro
- 3) Nella individuazione della loro effettiva residenza
- 4) Nella assunzione di informazioni sulle ragioni dell'incontro "conviviale"

Con riferimento alla realizzazione di gadget con lo stemma tricolore appare estremamente "arduo" ricondurre l'onere di spesa ad attività istituzionale per tutte le ragioni già espresse in premessa sul tema dell'elemento soggettivo del reato. Analoga considerazione deve valere per le spese di trasferta a Roma rispetto alla quale le confuse dichiarazioni dell'indagato non sono affatto scriminanti.

Sul punto l'ulteriore attività di indagine dovrà riguardare l'esatta entità dei rimborsi e la loro riferibilità ai soggetti anche attraverso accertamenti sulle movimentazioni bancarie

Per altro verso appare evidente come debba essere ordinata la formulazione del capo di imputazione.

GARIGLIO Davide

- L'Ufficio gli ha contestato spese per meno di € 10.000,00 di cui, circa € 8.000,00 di spese di ristoranti e circa € 1.000,00 di spese varie. Ha giustificato nel corso del suo interrogatorio,

presentando anche una memoria, tutte le spese indicandone la riferibilità alla sua attività di consigliere regionale. In alcuni casi ha prodotto la documentazione relativa alla manifestazione che aveva occasionato l'incontro conviviale.

- Le spese varie si riferiscono, a detta del consigliere GARIGLIO a regali natalizi, dei quali ha indicato i beneficiari, precisando che i presenti, peraltro modesti, erano accompagnati dal suo biglietto da visita di consigliere regionale.
- Dall'annotazione della Guardia di Finanza del 6.11.2013 risulta che le indagini svolte con l'esame dei tabulati telefonici e con il controllo a campione dei pagamenti effettuati presso i ristoratori non hanno smentito nessuna delle prospettazioni difensive.
- Valgono per lui le considerazioni già svolte in ordine alla inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio ed in particolare a dimostrare la volontà di utilizzare denaro pubblico per far fronte alle spese ordinarie della vita quotidiana.

Nel richiamare tutte le osservazioni già formulate in ordine alle spese di ristorazione appare ulteriormente indispensabile sottolineare che non tutte le manifestazioni politiche debbono necessariamente "comprendere" la consumazione di pranzi o cene offerte con denaro pubblico, come pure la scelta di effettuare regali natalizi – per quanto modesti – non trova rispondenza in una esigenza istituzionale. Si tratta di condotte di promozione politica personale del tutto avulse dal Ruolo istituzionale assunto.

Ulteriori attività di indagine dovranno consistere:

- 1) Nella individuazione dei soggetti invitati al ristorante
- 2) Nella individuazione del loro ruolo e delle specifiche ragioni dell'incontro
- 3) Nella individuazione della loro effettiva residenza
- 4) Nella assunzione di informazioni sulle ragioni dell'incontro "conviviale"

Anche in questo caso, peraltro, vale il profilo, già ampiamente trattato, di sussistenza degli elementi idonei ad assumere un provvedimento che ordini la formulazione del capo di imputazione.

LEPRI Stefano

- L'Ufficio gli ha contestato spese per circa € 12.000,00 delle quali circa € 7.500,00 di ristorazione, € 4500,00 per regali vari ed € 250,00 circa per una trasferta per una manifestazione del P.D. a Roma.
- Ha giustificato, nel corso del suo interrogatorio, presentando anche una memoria, gran parte delle spese, indicandone la riferibilità alla sua attività di consigliere regionale. In alcuni casi ha prodotto la documentazione relativa alla manifestazione che aveva occasionato l'incontro conviviale.
- In altri casi ha contestato che alcune voci di spesa siano a lui addebitabili.
- Dall'annotazione della Guardia di Finanza del 6.11.2013 risulta che le indagini svolte con l'esame dei tabulati telefonici e con il controllo a campione dei pagamenti effettuati presso i ristoratori non hanno smentito nessuna delle prospettazioni difensive.
- Le spese varie si riferiscono, a detta del consigliere LEPRI a regali natalizi di valore simbolico, dei quali ha indicato i beneficiari, precisando che tali presenti, erano accompagnati dal suo biglietto da visita di consigliere regionale.
- Tra le spese rendicontate rientrano anche quelle relative all'acquisto di buoni benzina, che sono stati destinati ad una sua collaboratrice, Sabrina MAURO, che ha rilasciato sul punto una dichiarazione scritta.
- Gli elementi raccolti non paiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ed in particolare a dimostrare la volontà di utilizzare denaro pubblico per finalità personali e comunque per far fronte alle spese ordinarie della vita quotidiana.

La posizione dell'indagato LEPRI è perfettamente speculare a quella del GARIGLIO. Sul punto è opportuno osservare come variano le spese per la partecipazione alla medesima manifestazione del PD: da Euro 900,00 (posizione Boeti) ad Euro 250,00 (posizione Lepri).

MANICA Giuliana

Le si è chiesto conto di spese per complessivi € 4.067,00 (circa € 1.600,00 di ristorazione dai quali va forse detratto uno contrino di € 200,00 che ha escluso essere suo, e circa € 2.300 di alberghi).

- Ha utilizzato solo in parte il budget messo a sua disposizione (di circa € 10.000,00) ed ha restituito al gruppo le somme contestate.
- Ha dato spiegazione delle spese di ristorazione, documentando in diversi casi la loro strumentalità all'attività istituzionale.
- Dall'annotazione della Guardia di Finanza del 6.11.2013 risulta che le indagini svolte con l'esame dei tabulati telefonici non hanno smentito nessuna delle prospettazioni difensive.
- Per quanto concerne le spese di albergo, ha riferito di essersi fermata a Torino (abitando a Novara) quando i lavori del consiglio si protraevano fino a tardi: *"Vorrei iniziare ad affrontare il tema degli alberghi. Io dichiaro che ero stato assessore al turismo nella precedente legislatura, occupandomi delle Olimpiadi. Io ho preso in affitto una casa a Torino che ho sempre pagato di tasca mia. Io, nominata da assessore, mi dimisi da consigliere e quindi presi a far riferimento ai rimborsi previsti per la Giunta e non attinsi più al fondo del Gruppo consiliare. Io le ricevute le ho sempre date a mani della mia*

segreteria dandole l'incarico di verificare con i funzionari competenti quali di queste ricevute, che comunque erano tutte connesse all'attività amministrativa, fossero rimborsabili a termini di legge e di regolamento. Non mi è mai capitato che mi si sia detto che non fossero rimborsabili spese alberghiere per quanto riguardava le città italiane o straniere presso le quali mi sono recata per il mio incarico di assessore. Quando tornai in consiglio presi atto che vi era una dotazione annua per ogni consigliere di € 45.000,00 di cui € 35.000,00 da destinarsi obbligatoriamente al personale ed € 10.000,00 per il rimborso delle spese sostenute per la propria attività istituzionale. Io sono una dei due consiglieri che non ha neanche utilizzato per intero il plafond previsto per il personale perché mi sono avvalsa di persona già dipendente dal gruppo, che ovviamente non si occupava di me a tempo pieno. Non ho quindi assunto un mio collaboratore dedicato. E non sempre ho utilizzato gli altri € 10.000,00 nella loro completezza. Io ho continuato ad avere lo stesso comportamento. Ho continuato a dare alla mia segretaria addetta gli scontrini e le ricevute relative alle spese da me sostenute in occasione della mia attività di consigliere regionale e quindi in occasione di iniziative eventi politici, istituzionali, amministrativi ai quali partecipavo come consigliere regionale e la segreteria portava tali documenti o al consiglio o alla amministrazione del gruppo, che autorizzavano quello che era da autorizzare. Quando gli impegni si protraevano fino a tarda ora nella serata io ho preferito rimanere a Torino per non affrontare a tarda sera il viaggio. Un po' per dei problemi di mal di schiena che posso certificare con la documentazione che produrrò alla fine dell'interrogatorio, un po' per la difficoltà a far fronte ad eventuali imprevisti in autostrada di notte essendo una donna che viaggia da sola. Mi è capitata infatti in passato una brutta disavventura quando ebbi a forare di notte una gomma. Gli uffici contabili del gruppo, non so fare dei nomi precisi, mi dissero che queste erano spese che il gruppo riconosceva e rimborsava. Ovviamente se connesse all'attività amministrativa. Io faccio presente che non avrei avuto alcun problema a pagarmi l'albergo. Tra l'altra si tratta di qualche notte all'anno. La fattura dall'albergo veniva mandata direttamente al gruppo consiliare, perché il consiglio regionale ha un elenco di alberghi sia su Torino, che su Roma, e su altre località, degli alberghi convenzionati con la P.A che riconoscono alla P.A un rezzo scontato. Io andavo al Le Petit Hotel perché c'era questa convenzione generale del Consiglio, recepita dal gruppo. Dopo che sono sorte delle contestazioni sulla legittimità di tale rimborso io ho continuato ad andare al Le Petit Hotel, sostenendo io il costo. Penso ad esempio ad una riunione di qualche giorno fa del consiglio, protrattasi fino alle ore 05,00 del mattino, per l'approvazione del bilancio. Io dichiaro che gli alberghi dei quali ho chiesto il rimborso erano sempre collegati ad attività istituzionali. Per gli alberghi in Torino, già dal tabulato cui ho potuto accedere risulta la mia presenza in consiglio e quindi non ho ritenuto di dover integrare la documentazione sul punto, ma se fosse necessario sono disponibile a farlo in qualsiasi momento. Per i due alberghi di Roma che mi vengono contestati sono in grado di riprodurre la documentazione che ho ritrovato o le motivazioni per le quali ero presente a Roma..."

- Tutti questi elementi, in una con la modestia complessiva delle spese effettuate, ostano alla conclusione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato.

La restituzione delle somme contestate non è certo elemento che attenua od elimina l'elemento soggettivo, al massimo vale l'esatto contrario.

In ordine alle spese di ristorazione le ulteriori attività di indagine dovranno consistere:

- 1) Nella individuazione dei soggetti invitati al ristorante
- 2) Nella individuazione del loro ruolo e delle specifiche ragioni dell'incontro
- 3) Nella individuazione della loro effettiva residenza
- 4) Nella assunzione di informazioni sulle ragioni dell'incontro "conviviale"

Con riferimento alle vicende per le quali l'indagata ha provveduto alla restituzione delle somme dovrà essere ordinata la formulazione del capo di imputazione

MOTTA Angela

- Le sono state contestate spese per oltre € 8.000,00 (€ 4.300 di spese di ristorazione ed il restante di spese varie). Ha ricostruito fin nei dettagli le spese di ristorazione (comunque relative a pranzi, il cui costo non superava la somma di € 30,00 a persona), documentandone in pressoché tutti i casi la riferibilità all'attività istituzionale di consigliere regionale, mettendo l'Ufficio nelle condizioni di effettuare delle verifiche.
- Dall'annotazione della Guardia di Finanza del 6.11.2013 risulta che le indagini svolte con l'esame dei tabulati telefonici non hanno smentito nessuna delle prospettazioni difensive.

18

- Le altre spese si riferiscono ad omaggi natalizi (uno solo si riferisce al periodo pasquale) comunque di modesti importi, dei quali la consigliere MOTTA ha indicato i beneficiari.
- Alla luce anche della esiguità dell'importo complessivo contestato, gli elementi raccolti non paiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ed in particolare a dimostrare la volontà di utilizzare denaro pubblico per finalità personali e comunque per far fronte alle spese ordinarie della vita quotidiana.

La specifica reiterazione di analoghe giustificazione in materia di pranzi, cene ed occasioni conviviali in concomitanza con manifestazioni politiche non può che indurre a richiamare tutte le osservazioni già

formulate compresa la considerazione che non tutte le manifestazioni politiche debbono necessariamente "comprendere" la consumazione di pranzi o cene offerte con denaro pubblico, come pure la scelta di effettuare regali natalizi – per quanto modesti – non trova rispondenza in una esigenza istituzionale. Si tratta, ancora una volta, di condotte di promozione politica personale del tutto avulse dal Ruolo istituzionale assunto.

Ulteriori attività di indagine dovranno consistere:

- 1) Nella individuazione dei soggetti invitati al ristorante
- 2) Nella individuazione del loro ruolo e delle specifiche ragioni dell'incontro
- 3) Nella individuazione della loro effettiva residenza
- 4) Nella assunzione di informazioni sulle ragioni dell'incontro "conviviale"

Anche in questo caso, peraltro, vale il profilo, già ampiamente trattato, di sussistenza degli elementi idonei ad assumere un provvedimento che ordini la formulazione del capo di imputazione.

MULIERE Rocchino

- Gli erano contestate spese per € 3.900,00 circa (di cui € 3300,00 per ristoranti e per € 615,00 per alberghi)
- Ha ricostruito fin nei dettagli le spese di ristorazione, documentandone in moltissimi casi la riferibilità all'attività istituzionale di consigliere regionale, mettendo l'Ufficio nelle condizioni di effettuare delle verifiche.
- Dall'annotazione della Guardia di Finanza del 6.11.2013 risulta che le indagini svolte con l'esame dei tabulati telefonici non hanno smentito nessuna delle prospettazioni difensive.
- Alla luce anche della esiguità dell'importo complessivo contestato, gli elementi raccolti non paiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ed in particolare a dimostrare la volontà di utilizzare denaro pubblico per finalità personali e comunque per far fronte alle spese ordinarie della vita quotidiana.

Ulteriori attività di indagine dovranno consistere:

- 1) Nella individuazione dei soggetti invitati al ristorante
- 2) Nella individuazione del loro ruolo e delle specifiche ragioni dell'incontro
- 3) Nella individuazione della loro effettiva residenza
- 4) Nella assunzione di informazioni sulle ragioni dell'incontro "conviviale"

RONZANI Wilmer

- Gli sono stati contestati rimborsi indebiti per € 4.300,00 (di cui circa € 4000,00 per ristoranti ed € 250,00 circa per trasferta a Roma per una manifestazione del partito)
- Ha ricostruito le spese di ristorazione documentandone in molti casi la riferibilità all'attività istituzionale di consigliere regionale, mettendo l'Ufficio nelle condizioni di effettuare delle verifiche. Ha affermato come la richiesta di rimborso per un viaggio a Follonica fosse dovuta ad errore ed ha restituito la somma percepita.
- Dall'annotazione della Guardia di Finanza del 6.11.2013 risulta che le indagini svolte con l'esame dei tabulati telefonici non hanno smentito nessuna delle prospettazioni difensive.
- Alla luce anche della esiguità dell'importo complessivo contestato, gli elementi raccolti non paiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ed in particolare a dimostrare la volontà di utilizzare denaro pubblico per finalità personali e comunque per far fronte alle spese ordinarie della vita quotidiana.

Ulteriori attività di indagine dovranno consistere:

- 1) Nella individuazione dei soggetti invitati al ristorante
- 2) Nella individuazione del loro ruolo e delle specifiche ragioni dell'incontro
- 3) Nella individuazione della loro effettiva residenza
- 4) Nella assunzione di informazioni sulle ragioni dell'incontro "conviviale"

PENTENERO Gianna

- Pur iscritta nel registro degli indagati, l'Ufficio non ha ritenuto di indirizzarle un invito a comparire con contestazione formale di addebito, in quanto le spese che potevano essere oggetto di richiesta di giustificazione erano talmente modeste (circa € 1.700,00, spalmati su due anni di attività) da escludere finalità di arricchimento personale ai danni della collettività.

La carenza di attività di indagine è assoluta: il solo elemento di "modesta entità" di quanto non giustificato è insufficiente per escludere l'elemento soggettivo.

CERUTTI Monica

- Le si è chiesto conto di rimborsi per circa complessivi € 24.000,00 (dei quali circa € 10.000,00 per spese di ristorazione e circa € 10.000,00 per viaggi)
- Ha negli interrogatori e nelle diverse memorie prodotte giustificato analiticamente ristorante per ristorante e viaggio per viaggio, spiegando di tutte le spese la riferibilità alla sua attività istituzionale, precisando le specificità del suo gruppo, che era sì un "monogruppo", ma allo stesso tempo facente parte di una organizzazione politica nazionale, qual è SEL: *"Io devo anche sottolineare la mia intensa attività istituzionale che ha portato alla presentazione da parte mia come prima firmataria di 13 proposte di legge e di 156 interrogazioni, di cui*

sono stata per circa il 90% la prima firmataria. La specificità del mono gruppo è proprio data dalla necessità di avvalersi di collaboratori interni (e cioè i dipendenti assunti) ed esterni, per i quali viene riconosciuto un rimborso viaggio o pasto, per collaborazioni volontarie. In questo senso vanno le spese oggetto di approfondimento, nonché il fatto che, come consigliera regionale di SEL, abbia avuto l'esigenza di coordinarmi con le attività nelle diverse regioni, in quanto fino a quest'anno SEL non aveva una rappresentanza parlamentare. Ed in questo senso quindi vanno le trasferte a Roma per il coordinamento sulla politiche regionale. Per esempio l'anagrafe degli eletti era stata proposta prima in Puglia e poi da me in Piemonte. Questo per chiarire come, mancando una livello nazionale fosse necessario un coordinamento delle diverse rappresentanze regionali.

- Alla luce di queste argomentazioni, che non hanno trovato smentita alcuna nelle indagini svolte, non si ritiene di avere elementi decisivi per sostenere l'accusa in giudizio e per dimostrare che il consigliere CERUTTI intendesse utilizzare risorse pubbliche a fini privati.

Con riferimento alla specifica posizione deve essere immediatamente precisato che l'art. 3 comma V della legge regionale n. 12 del 1972 prevede espressamente che il contributo non è corrisposto ai gruppi costituiti da un solo consigliere.

Sul punto appare chiaro come non possa in alcun modo riferirsi ad un errore scusabile su legge extrapenale (art. 47 ultimo cpv c.p.), atteso il ruolo istituzionale ricoperto ed il dovere di conoscenza della norma.

Peraltro non si può sovrapporre attività istituzionale ed attività di promozione politica personale – come già reiteratamente osservato – e l'ulteriore attività di indagine dovrà consistere:

Ulteriori attività di indagine dovranno consistere:

- 1) Nella individuazione dei soggetti invitati al ristorante
- 2) Nella individuazione del loro ruolo e delle specifiche ragioni dell'incontro
- 3) Nella individuazione della loro effettiva residenza
- 4) Nella assunzione di informazioni sulle ragioni dell'incontro "conviviale"

Con riferimento alle specifiche posizioni degli indagati LEO Gianpiero, Monica CERUTTI e Mercedes BRESSO con riferimento alle imputazioni come di seguito delineate in premessa dalla Procura si impongono alcune considerazioni:

Dalla lettura dell'annotazione della Guardia di Finanza risultavano che degli episodi di utilizzo del denaro del fondo per il funzionamento del gruppo per pagamenti relativi a spese elettorali. L'Ufficio ha in questi casi contestato la violazione della normativa sul finanziamento ai partiti, vietando la legge che un ente pubblico, quale appunto la Regione per il tramite del gruppo consigliere, possa finanziare la compagne elettorale di candidati alle elezioni.
In particolare, per quanto qui rileva devono esaminarsi gli addebiti mossi a LEO, BRESSO e CERUTTI.

L'accoglimento delle giustificazioni rese dagli indagati appare insufficiente. L'ulteriore attività di indagine dovrà avere riguardo, innanzitutto, ad una analitica disamina ed accertamento delle specifiche movimentazioni bancarie sui conti correnti di ciascun gruppo consiliare, essendo tale indagine il presupposto di verifica delle affermazioni rese dagli stessi indagati.

Con riferimento alla posizione del Sig. Leo Gianpiero si chiede l'acquisizione della documentazione contabile attestante il preteso pagamento per la partecipazione agli incontri. Ciò attraverso l'analisi delle movimentazioni bancarie di riferimento

§§§§§§§§

I sottoscritti

Filippo FERRARO nato a Palmi (RC) il 28 giugno 1949 residente in Torino Via Guglielmo Pepe 14/1

Pietro RICCA nato a Torino il 8 marzo 1961 residente in Murisengo (AL) Via Serramadio 5


Giorgio RIZZATO nato a Lendinara (RO) il 19 febbraio 1959 residente in Torino Via Passo Buole 65

dichiarano di nominare quale proprio difensore l'Avv. Maurizio VECCHIO del foro di Torino conferendo al medesimo ogni facoltà di legge e con specifico mandato alla presentazione ed al deposito del presente atto di opposizione con facoltà di sub delega a propri collaboratori o colleghi di Studio, eleggendo domicilio per le notificazioni presso lo Studio dell'Avv. Maurizio VECCHIO in Torino Via Sant'Anselmo 8


Con osservanza

Torino 26 gennaio 2014

Avv. Maurizio VECCHIO



Filippo FERRARO



Pietro RICCA



Giorgio RIZZATO

Solo autentico

Avv. MAURIZIO VECCHIO

